

Nuova Umanità
XXXI (2009/6) 186, pp. 757-782

COMUNIONE: “SPAZIO CONDIVISO” PER UN DIALOGO POSSIBILE TRA ECONOMIA E DIRITTO

Se soffermiamo l'attenzione sulle prime pagine dei giornali o ascoltiamo le notizie sottolineate ogni giorno dai *mass-media* si tratteggia uno scenario nel quale vengono riscritte oggi pagine della stessa storia dell'umanità da due essenziali angoli di visuale diversi, ma non distanti: il diritto, da un lato, con le sue regole e principi per ogni convivenza umana, politica, sociale e internazionale; l'economia, dall'altro, scandita dal cammino verso la globalizzazione, che investe la vita di persone e popoli.

Eppure, in una dimensione “silenziosa” ma reale, per ogni uomo entrambi gli aspetti, economico e giuridico, si calano al contempo nell'infinitamente piccolo: l'embrione, principio di vita che non appare all'occhio di chi guarda e misura l'altro con la propria esclusiva percezione, ci interroga col suo solo “esistere” come soggetto di diritto; allo stesso modo, ogni vita al suo apparire cambia anche l'economia di una famiglia.

Così l'universale-umanità si cala nel particolare e il “particolare” dialoga con l'“universale”; o almeno, così potrebbe e dovrebbe essere se l'esistenza *con-divisa* dagli uomini si realizzasse non già nello *s-contro* ma nell'*in-contro* tra soggetti portatori di identità differenti, segno per ognuno della propria “unicità”, situazioni di vita diverse, che attendono e chiedono riconoscimento e accoglienza.

Forse, un punto d'incontro comune al diritto e all'economia nella duplice dimensione accennata, che diventa vita concreta dell'umanità, si può trovare oggi espresso in quella definizione della globalizzazione che, nell'assenza di una collocazione geografica, varca ogni confine nazionale per essere tradotta nel concetto di «villaggio globale», ma anche, e significativamente, *famiglia umana*.

Eppure, la realtà ne appare lontana: parrebbe oggi prevalere piuttosto un'altra definizione, che, per dirla con il sociologo Z. Bauman, s'identifica con la «modernità liquida», dove tutto è fluido, in assenza di certezze e approdo.

Resta peraltro il fatto che l'espressione «famiglia umana» non è solo categoria del pensiero, ma è "testo" scritto nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948).

Se così è, tale ultima espressione cambia la prospettiva da cui guardare anche diritto ed economia: racchiuso il primo nelle relazioni, oggetto di norme e regole, di cui la stessa "famiglia" come tale vive; sostanziata la seconda di quegli scambi, che nascono già, e ancor prima, nelle infinite sfumature del dono, tipiche di una famiglia che sia tale.

Dall'incontro, che ne segna l'intersezione, possono allora originare "prove di dialogo", che vorremmo collocare là dove il diritto con le sue categorie *essere - dover essere* si apre al confronto, non con la più diffusa cultura dell'*avere*, categoria pur nota all'economia, bensì, con una cultura "altra", la «cultura del *dare*», posta a fondamento di una concezione nuova dell'economia: l'Economia di Comunione¹. Ne vorremmo rileggere i tratti salienti, la "novità" di un orizzonte nel quale ogni rapporto, di cui anche l'esperienza giuridica vive, si apre alla condivisione, alla pari dignità, a una relazione di reciprocità.

¹ È il progetto a cui ha dato vita Chiara Lubich, da lei stessa illustrato in varie occasioni; tra le tante, cf. C. Lubich, «*Economia di comunione dieci anni dopo*». *Prima scuola per operatori di economia di comunione* (Castel Gandolfo, 5 aprile 2001), in Ead., *Una cultura nuova per una nuova società*, Roma 2002, pp. 189ss. Per una più ampia visione, C. Lubich, *L'economia di comunione storia e profezia* (prefazione di V. Araújo), Roma 2001; di recente, fra i tanti interventi in margine al progetto, L. Bruni, *L'economia di comunione di Chiara. Quando un carisma cambia anche l'economia*, in «Nuova Umanità», XXX (2008/3) 177, pp. 359ss. Per uno sguardo all'"oggi" dell'economia e alle sue "sfide", L. Bruni, *Che cosa ci insegna la crisi economica*, in «Nuova Umanità», XXXI (2009/2) 182, pp. 169ss.; A.M. Baggio - P. Coda - L. Bruni, *La crisi economica. Appello a una nuova responsabilità*, Roma 2009. Per un primo approccio sotto il profilo culturale e nella prospettiva della teoria economica, cf. V. Pelligra e A. Ferrucci (edd.), *Economia di Comunione. Una cultura nuova*, Roma 2001.

La sfida è alta, se come affermato di recente da N. Irti: «Il diritto trova dinanzi a sé tecnica ed economia insieme alleate: la *tecno-economia*», che «vuole farsi, essa stessa, *normativa*, determinare il contenuto del diritto»², a sua volta mutato in *tecno-diritto*.

Specularmente, in un'altra lettura, si riflette: «La vita di ogni persona scorre attimo per attimo. È il “*presente*”, che dura, come in un film, ogni momento appunto per un solo attimo», per poi guardare al futuro, dove «relazionalità e progettualità – i caratteri centrali che caratterizzano “*la persona*” – giustificano e impongono l'altro nostro profilo di maggior rilevanza: la giuridicità»³.

È l'astrazione del diritto che si confronta con la concretezza dell'uomo, la sua essenza, i suoi bisogni.

Sì, perché dinanzi ai tanti problemi che sottolineano le diversità etniche, religiose, culturali e che al contempo pongono fondamentali questioni etiche, giuridiche ed economiche, si fa strada per quell'umanità che tutti ci accomuna l'esigenza di un reciproco riconoscersi nella propria identità, quasi per scrivere insieme pagine che appartengono alla storia di tutti noi, che non può trovare nel conflitto la “via” e nella contrapposizione la “soluzione”.

Anni fa, in un convegno di giuristi si osservava: come occorrono i due poli affinché si sprigioni la corrente elettrica, così senza quelle diversità che emergono in natura tra grandi e piccoli, forti e deboli, non potrebbe operare tra gli uomini la “sovranatura”, quel di più dell'amore capace di colmare le insufficienze anche del diritto. Così, riflettendo sui problemi sociali, si concludeva, non senza sorprendersi: «Occorre qualcosa oltre la legge, anzi oltre il diritto se si vuole fare giustizia», e si indicava la dimensione dell'amore, di recente spiegato come “priorità ontologica” capace di orientare nell'uomo la stessa giustizia⁴.

² N. Irti, *Tecno-diritto*, in AA.VV., *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Tomo I, Milano 2008, pp. 1302s.

³ P. Schlesinger, *La persona (rilevanza della nozione e opportunità di rivederne le principali caratteristiche)*, in AA.VV., *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Tomo II, Milano 2008, pp. 2732ss. e in part. p. 2748.

⁴ F. Carnelutti, *I giuristi cattolici e la comunità internazionale*, in AA.VV., *Nazione e comunità internazionale, Atti del 5° Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Roma, 5-7 dicembre 1953*, Studium, Roma 1954 (*Quaderni di Iustitia*), pp. 26ss.

Già da allora si sottolineava peraltro come al di là degli egoismi, delle barriere innalzate nei secoli emergessero nei vari campi segni di un mondo che diventa sempre «più fraterno», e «si dirige verso l'unità». Al giurista, che studia le relazioni umane, veniva al contempo indicato un nuovo "paradigma", capace di ricomporre le più varie fratture tra uomini e popoli: «*fraternitas e societas*»⁵. Quasi a conferma, vorrei qui richiamare le parole dell'ambasciatore dell'Unione Indiana P.F. Kalarickal che in un recente intervento definiva il «villaggio globale» a partire dalla sua esperienza vissuta nel villaggio d'origine, dove – ricordava – «tutti hanno cura di tutti [...], le persone erano tutte interessate le une alle altre». E nel domandarsi: «Abbiamo a cuore gli altri? Quanto?», rispondeva: «Per poter veramente creare un villaggio globale forse dobbiamo preoccuparci un po' di più gli uni degli altri», e rileggeva la globalizzazione trovandone la definizione nella vita di chi, come Madre Teresa, aveva cura degli altri al di là di ogni origine etnica⁶.

Forse tutto ciò può apparire ai nostri occhi riduttivo se guardiamo al mercato globale o riflettiamo sull'universalità del diritto; oppure, possiamo leggerci un'esigenza profonda: l'orizzonte della globalizzazione si interseca con quello di ogni uomo, "simile" ma non identico a me.

dove l'A. individua «a colmare l'insufficienza del diritto» l'amore evangelico. Circa la chiave di lettura, espressa come «*priorità ontologica*» dell'amore, F. D'Agostino, *La povertà problema di giustizia. Riflessioni introduttive a un convegno*, in *La povertà problema di giustizia, Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Roma 6-8 dicembre 2004*, Giuffrè, Milano 2005 (*Quaderni di Iustitia*), p. 5.

⁵ L'apertura all'«unità» e «fraternità» è stata espressa da G.B. Montini, *Verso l'unità*, in AA.VV., *Nazione e comunità internazionale*, cit., pp. 155ss. Non mancano tuttavia oggi studi di notevole attualità volti alla «riscoperta della fraternità», come emerge nell'analisi curata da A.M. Baggio (ed.), *Il principio dimenticato: la fraternità nella riflessione politologica contemporanea*, Roma 2007, pp. 5ss.; F. Pizzolato, *La fraternità nell'ordinamento giuridico italiano*, in *ibid.*, pp. 211ss. I rilievi svolti aprono a una rilettura della solidarietà anche in ambito costituzionale. Nello specifico, cf. altresì A. Marzanati - A. Mattioni (edd.), *La fraternità come principio del diritto pubblico*, Roma 2007.

⁶ P.F. Kalarickal, *Intervento*, in «Per un'etica del Villaggio Globale». *Diritti e Doveri universali dell'Uomo*, Progetto di Ricerca. Patrocinio dell'ONU e dell'UNESCO, 6 marzo 1999, Atti Giornata introduttiva, p. 30, in <http://www.atheneumnae.com/approfondimento.asp?id=1265>.

Nella comune umanità occorre allora riconsiderare la *persona*, centro e destinatario di ogni relazione. Del resto, in tutti i campi del vivere, familiare, sociale, economico, trova espressione, per i rapporti cui dà vita, la *relazionalità* connaturale alla persona umana, sintesi, in quanto persona, di unicità e relazione, espressione dell'essere e dell'agire.

Una conferma pare emergere dal diritto stesso anche in una dimensione locale, dalla quale non vorremmo qui prescindere: la Costituzione italiana colloca ai primi articoli i diritti inviolabili dell'uomo, cui seguono i *Rapporti «civili», «etico-sociali», «economici»*, elencati a dare contenuto ai «Diritti e doveri dei cittadini». La persona umana, anteposta allo Stato, non si esaurisce dunque nel cittadino; al contempo, già dal fondamentale art. 2 Cost. emerge «nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato»⁷. È la «personalità» che si coniuga in ciascuno con la «pari dignità sociale» (art. 3 Cost.).

Così, i valori della persona sono assurti a contenuto di norme giuridiche in un duplice riconoscimento: della dignità umana e del pluralismo sociale, di cui l'uomo è l'unica fonte. Il suo valore si esprime nell'«Io», come originarietà del singolo, ma aperto all'intersoggettività, alla socialità: è la *relazione* costitutiva della persona che ne segna l'incontro con il «Tu» dell'altro. I diritti inviolabili coniugano perciò nel loro riconoscimento costituzionale l'irripetibilità dell'individualità e l'intrinseca socialità dell'essere persona, quasi nella continua ricerca di nuovi equilibri: ad esempio, in ambito economico si richiede la convivenza tra proprietà privata e funzione sociale (art. 42 Cost.), tra libertà di iniziativa economica e utilità sociale (art. 41 Cost.).

Ciò rende possibile trasferire anche nell'economia quanto è emerso a superamento della scissione operata nel più noto duali-

⁷ A. Moro, *Intervento all'Assemblea Costituente*, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, vol. I, Sedute dal 25 giugno 1946 al 16 aprile 1947, Roma 1970, p. 594.

simo che oppone pubblico-privato⁸: si è avvertita infatti la necessità di recuperare, proprio in forza di una coesistenza fondata sulle relazioni tra gli uomini, il senso "sociale" della «società civile», sintesi delle più varie attività in risposta alle umane esigenze, che «nessun apparato pubblico è in grado d'intendere appieno ma solo il senso di fraternità». Se così è, la "società civile" diventa capace come tale di varcare gli stessi confini nazionali, aprirsi all'universalità nell'incontro con ogni altro uomo; anche nelle più varie comunità di appartenenza la società vive – si osserva – nella «costante tensione verso la comunione».

È un'esigenza che, magari silenziosamente, va facendosi strada e in essa anche il diritto assume un'altra prospettiva: non solo sistema normativo che ordina dal punto di vista formale le relazioni umane ma, come è stato definito, «una delle modalità antropologiche in cui si manifesta la fraternità interpersonale»⁹.

Potremmo intravedere qui una sintesi di quanto espressivamente riportato all'inizio: «*fraternitas* e *societas*». Eppure, se volessimo ripercorrere le tracce della "comunione" quale aspirazione, ma anche vocazione e vita dell'uomo, ne troveremmo, almeno nel nostro ordinamento, soltanto una visione unilaterale e parziale.

INIZIO DI UN PERCORSO

L'istituto della comunione viene infatti collocato come tale all'interno del codice civile italiano (1942) nell'ambito della «Proprietà», a disciplinare un fenomeno la cui rilevanza è fondamentalmente patrimoniale: la comunione attiene alla pluralità di soggetti titolari di analoghi diritti sul medesimo bene. La tutela riflet-

⁸ S. Cotta, *Il diritto come sistema di valori*, Milano 2004, pp. 89ss. e pp. 105ss.

⁹ Così F. D'Agostino, *La povertà*, cit., p. 10.

te l'individualismo che fa da sfondo all'orientamento normativo, e chiede e prevede garanzie per il singolo.

Tale prospettiva non coincide di certo con una comunione che a partire dalla persona, capace di stabilire legami di condivisione e coesistenza, vivifica la società civile. E se cercassimo nel nostro sistema privatistico la stessa nozione della "solidarietà", la troveremmo *espressamente* collocata tra le obbligazioni, a disciplinare la posizione di più debitori tutti obbligati per la medesima prestazione. Diremmo, una solidarietà tra uguali, per sé lontana da quella stessa solidarietà, che per la comunione vissuta tra gli uomini ci rende "prossimi" gli uni agli altri.

Eppure, anche in margine alla dimensione più strettamente individualista riferibile alla proprietà se ne intravede, soprattutto alla luce della Costituzione, che la contempla all'interno dei «rapporti economici», una possibile concezione in chiave relazionale; del resto, nel contenuto della funzione sociale, prevista dalla stessa Costituzione, la proprietà non incontrerebbe soltanto un insieme di limiti, assumerebbe piuttosto – si ritiene – un «ruolo... promozionale»¹⁰, in quanto collocato nell'ambito di un sistema ispirato alla solidarietà e al pieno sviluppo della persona (art. 2 Cost.).

Si può allora ripensare un'autonomia privata del singolo che, al di là del chiuso recinto della difesa del suo patrimonio, si apre nella socialità alla relazione fino a far propri i bisogni degli altri. Può non essere utopia se, al di fuori della logica dello scambio, basata nei codici sul *do ut des*, si delinea una dimensione costituzionale di «solidarietà civile», che si realizza con la partecipazione e il contributo del cittadino alla vita politica, economica e sociale. La stessa Corte costituzionale italiana ha voluto sottolineare la specificità della vocazione sociale dell'uomo e il «vinco-

¹⁰ Cf. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, 2^a ed. riv. e int., Napoli 1991, pp. 434s. e 444s. Per i rilievi che seguono, Id., *Il diritto civile*, cit., pp. 91s. e *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli 1972, p. 65. Per la Corte Costituzionale, di seguito cit., cf. sent. 31 dicembre 1993 n. 500, in *Giur. cost.*, 1993, pp. 4012ss., in part. p. 4022.

lo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini».

La solidarietà sociale, spiega la Corte, va oltre i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza, supera la fonte normativa dei doveri normativamente imposti e costituisce «un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità», e al contempo è fonte di «collaborazione per conseguire essenziali beni comuni».

Sono, queste, poche pennellate e quanto mai essenziali, tuttavia potrebbero essere forse sufficienti per comprendere come l'Economia di Comunione – come si dirà – si collochi in questo orizzonte quale esperienza capace di “ridisegnare” una *comunione* che diventa novità di vita: supera il frazionarsi della persona nei suoi centri d'interesse – pensiamo all'*homo oeconomicus*, all'*homo faber* – per ricomporre a unità tutto l'uomo, di cui libertà e diritti sono aspetti costitutivi.

Una prima conferma emerge in un altro particolare, forse piccolo, ma non privo di significato. Da un lato, il termine greco κοινωμία, che traduce “comunione”, traduce anche: “partecipazione”, “relazioni”, “commercio”, “unione”, “società”; dall'altro, nella ricerca etimologica della parola “economia” le parole componenti aprono ad una ricchezza di contenuti: νέμω (verbo originario) significa “distribuisco”, “spartisco”, “do”; οἶκος indica non solo la “casa”, ma “beni”, “averi”, “proprietà”.

La socialità, riletta dalla persona, apre dunque alla comunione, dove per i rapporti vicendevoli la persona entra nella sua totalità, nella dimensione dell'essere e dell'avere, con cui ulteriormente aprirsi alle relazioni con gli altri per dare ciò che si “è” e ciò che si “ha”. Pensiamo che recentemente, sottolineando il valore dello “Stato sociale di diritto” e la sua “crisi”, per l'assenza di una diffusa “cultura dei doveri” che ne compromette l'attuazione, si fa rilevare che «quando si discorre di investimenti produttivi o improduttivi, occorre superare la concezione patrimonialistica e ragionieristica»¹¹.

¹¹ Così P. Perlingieri, *Il diritto civile*, cit., pp. 8s.

L'INNESTO DI UNA NOVITÀ

In questa cornice si apre lo scenario dell'*economia*, tanto presente anche nella Costituzione italiana da rendere diffuso il concetto di «costituzione economica»¹², dove emergono gli strumenti dell'agire economico, ma anche i valori sottesi.

È lo spazio della *libertà* che non prescinde, anzi «si coniuga con il valore della responsabilità»¹³, letta efficacemente non «come limite, ma come *dignità* della libertà»¹⁴. Nella complessità dei «rapporti economici» – così li definisce la Costituzione italiana – si cerca a questo punto la «conciliazione» tra «liberalismo e solidarismo», in un dibattito che intende quest'ultimo come «solidarietà *tra disuguali*» e orienta al «giusto equilibrio tra mercato e società», diritto e primato della persona umana¹⁵. In un'economia in cui sopravanza la miseria di troppi e si intravede solo nella solidarietà la possibilità di reali soluzioni¹⁶, occorre declinare dunque le leggi del mercato con i diritti fondamentali della persona.

Lo stesso Kofi Annan, ex segretario delle Nazioni Unite, durante il *World Economic Forum* di Davos nel 1999, ha promosso l'iniziativa denominata *Global Compact*, volta a definire il ruolo dell'impresa nella scena internazionale, quale via per la creazione di una «cittadinanza d'impresa», dove sia possibile promuovere valori e principi condivisi nell'obiettivo di dare un volto umano al mercato globale. Le tre aree di intervento e rispetto individuate sono: diritti umani, lavoro e ambiente.

¹² Cf. V. Pescatore, *Tullio Ascarelli e Luigi Mengoni, o della forma giuridica e del contenuto economico*, in AA.VV., *Diritto ed economia problemi e orientamenti teorici*, Padova 1999, pp. 229ss; L. Mengoni, *Persona e iniziativa economica privata nella Costituzione*, in *Persona e mercato. Lezioni*, a cura di G. Vettori, Padova 1996, pp. 33ss.

¹³ Così G. Oppo, *Scritti giuridici*, vol. VI. *Principi e problemi del diritto privato*, Cedam, Padova 2000, pp. 72s.

¹⁴ È la lettura di A. Trabucchi, ripresa da G. Oppo, *ibid.*

¹⁵ G. Oppo, *Principi*, cit., p. 158.

¹⁶ Cf. G. Oppo, *Il diritto dell'impresa oggi*, in «Iustitia», 1992, pp. 123s., nonché G. Palmerio, *Attività economica e giustizia sociale*, in *ibid.*, p. 170.

In apertura, il primo e secondo principio del *Global Compact* si fondano sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), a partire dalla tutela della dignità umana. Di più. I valori della persona fanno sì che i diritti inviolabili non possano essere ridotti ai diritti del "produttore" o del "consumatore", piuttosto, in una nuova visione del «mercato al servizio dell'uomo», viene attribuito «alle situazioni di contenuto patrimoniale il ruolo servente rispetto a quelle esistenziali, connaturate alla persona»¹⁷.

Si chiede dunque all'umanità di modificare i suoi criteri per «offrire quello che conta realmente [...] che nessuna quantità di denaro può comprare», perché «non tutto può essere comprato, non l'amore, non la capacità creativa [...] non il tempo»¹⁸.

Ma, da "luogo" dello scambio o "spazio" da suddividere, può il mercato recuperare quella dimensione relazionale che lo possa mutare in "spazio" da condividere? La risposta non sta in un'economia come scienza eticamente neutrale, almeno se l'uomo ne è al centro, ma può emergere attraverso modelli di verifica e concretizzazione di un nuovo agire economico.

L'Economia di Comunione, a cui vorremmo guardare, non solo rilegge l'impresa come bene sociale, in quanto fonte di ricchezza anche per la comunità attraverso la produzione, ma rende viva in essa quella «società di persone» come «comunità di uomini»¹⁹, che per i giuristi fonda la stessa nozione d'impresa.

Nell'Economia di Comunione la solidarietà e la corresponsabilità non inficiano un risultato economico o l'obiettivo del profitto nell'attività d'impresa, ma sono inclusive di altri beni, che trovano nella persona la misura e nella comunione la realizzazione. Proviamo a coglierne la novità.

In una fondamentale ricostruzione storica dell'impresa se ne possono comprendere le mutazioni e le ragioni che hanno portato oggi a separare persona e mercato. Valgano solo alcuni cenni.

¹⁷ P. Perlingieri, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, pp. 84ss. e in part. pp. 108s.

¹⁸ Citazione di R. Dahrendorf ripresa P. Perlingieri, in *ibid.*, p. 116.

¹⁹ Così si esprime G. Oppo, *Il diritto dell'impresa*, cit., p. 133.

L'impresa trova la sua genesi in riferimento all'"atto di commercio", per essere successivamente collocata tra le categorie giuridiche quale "categoria dello scambio", a designare nell'imprenditore l'attività di «intermediazione o di speculazione *sul lavoro*». Non sono mancati codici volti a regolare di conseguenza piuttosto l'aspetto mercantile dell'attività produttiva, così che la combinazione dei fattori di produzione per la creazione di nuova ricchezza «si svolge al di fuori dell'ordinamento giuridico», per continuare nel tempo «ad attuarsi nell'antico "spazio vuoto di diritto"». Se oggi nel sistema normativo – ci riferiamo a quello italiano in particolare – l'imprenditore è diventato colui che organizza la produzione, anche la funzione creativa di ricchezza ha assunto nuove modalità: dalla forma individuale a quella societaria. Eppure, lo stesso esercizio in comune dell'attività economica (art. 2247 c.c.) non fa venir meno l'esigenza fortemente avvertita di «una nuova concezione dell'impresa, che rivaluti la socialità della produzione»²⁰.

Nuove aperture in tal senso potrebbero emergere oggi dalle nuove "imprese sociali", non lontane dall'auspicato recupero di una diversa dimensione dei rapporti così all'interno come all'esterno dell'impresa. Si domanda dai giuristi che nei secondi le relazioni tra imprese siano improntate alla lealtà nella concorrenza, e nei primi si superi la visione del lavoratore come "costo di produzione che riduce il profitto", e si intraprenda piuttosto la via della "collaborazione" dei lavoratori alla gestione delle aziende²¹.

È la strada indicata dalla stessa Costituzione italiana (art. 46), di cui troviamo, nelle pagine che riportano i lavori svolti dall'Assemblea Costituente, le più profonde ragioni. Descrivono, certo, contenuti normativi, ma al di là del dato tecnico sostanziano di umanità tutto il titolo dei *Rapporti economici*. La cooperazione vi figura come «fenomeno economico e sociale [...] che costituisce

²⁰ Cf. F. Galgano, *Introduzione. Le teorie dell'impresa*, in Id. (dir.), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. II, *L'impresa*, Padova 1978, pp. 1ss. e in part. pp. 10s.

²¹ Cf. G. Oppo, *Il diritto dell'impresa*, cit., p. 132. Per i successivi richiami in testo alla Costituente, cf. *La Costituzione*, cit., vol. II, Sedute dal 17 aprile 1947 al 19 maggio 1947, pp. 1716 e 1734s.

un sostanziale elemento di fraternità, che non può essere frutto di una semplice formula economica – in cui si sommano aritmeticamente gli egoismi individuali – ma di una superiore ispirazione in cui l'uomo si sente vicino all'altro uomo nell'impresa comune [...] attraverso l'aiuto solidale e la reciproca collaborazione». Allo stesso modo, in margine alla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende si mirava fin da allora a trasformare e superare «l'attuale organizzazione sociale [...] perché risponda, non solo al principio della massima produttività, ma altresì a quello della giustizia sociale». In una più ampia visione fondata sulla collaborazione del capitale e del lavoro, si ammetteva che la dottrina attuale potesse al momento dar torto, ma – si concludeva – «i fatti [...] daranno ragione» se fondati sulla «fraternità umana».

Nell'Economia di Comunione, dove le aziende non sono solo strumenti della produzione organizzata, ma "luoghi" dove si vive la comunione, potremmo vedere un bozzetto di quel disegno, certo ancora in piccole dimensioni, ma capace di far intravedere risposte concrete ad attese ed esigenze. Se la Costituzione italiana «sollecita l'elevazione dei lavoratori nell'*impresa*»²², le imprese che aderiscono all'Economia di Comunione realizzano la centralità della persona nei rapporti, promuovono la valorizzazione dei dipendenti attraverso il coinvolgimento nella gestione, aprono alla collaborazione con altre realtà produttive e sociali.

Ma vi è qualcosa di più.

ANCHE LA LEGALITÀ ASSUME NUOVI CONTENUTI

La globalizzazione di oggi ha i suoi protagonisti: emergono dal mondo finanziario, economico, espressione non di rado di grandi concentrazioni d'impresa proprie del settore privato; sono

²² G. Oppo, *Impresa e imprenditore*, I. Diritto commerciale, in *Enc. giur.*, vol. XVI, Roma 1989, p. 8.

attori in un palcoscenico virtuale, di un mercato che vede al contempo unire le forze attraverso Convenzioni e Protocolli per la difesa dai crimini transnazionali, che hanno il fenomeno ultimo nella criminalità economica.

Senza nulla minimizzare, occorre riflettere che la protezione in ambito economico e la tutela del consumo e del risparmio, pur doverose, non possono sopravanzare la vita dell'uomo attraverso una selezione dei beni ritenuti meritevoli di considerazione normativa. Invocare leggi capaci di sanzionare efficacemente l'illecito non ne garantisce la prevenzione né può significare elusione di un impegno personale e di una responsabilità inerente anche a doveri di solidarietà (art. 4 Cost.).

Si è osservato con una certa preoccupazione: «si cerca di creare uguaglianza per decreto, senza realizzare che la vera fratellanza si può perseguire solamente attraverso la gratuità e la solidarietà», nella responsabilità verso l'altro²³. La stessa contrattualità, quale strumento del mercato, è più orientata a una valutazione strettamente imprenditoriale, secondo parametri di convenienza²⁴, che non avvertita come vincolo dell'osservanza nel rispetto di regole certe. Di fronte a fenomeni diffusi, talvolta sfociati in conseguenze gravemente lesive per la collettività, si cerca di riaffermare la cultura della legalità, chiedendo il rispetto delle norme e indipendentemente dalle sanzioni giuridiche. Ma proviamo a chiederci: che cosa è venuto meno? Perché l'insignificanza dei comportamenti e l'indifferenza nei fini del nostro agire?

Vorrei provare a dare una risposta: si è perso con l'individualismo anche il senso del diritto come regola di vita e coesistenza; abbiamo perso di vista quella reciprocità delle relazioni giuridiche che, coniugate come diritti e doveri, fanno di ogni società una comunione di vita tra gli uomini.

Occorre allora recuperare il senso vero della legalità, non solo come mera osservanza, pur doverosa, della legge, ma riletta in

²³ Così D. Martin, *Il lavoro del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace: fonte d'ispirazione e d'azione per i giuristi cattolici*, in «Iustitia», 2001, p. 311.

²⁴ Cf. i rilievi svolti da G. Rossi, *Diritto e mercato*, in *Riv. delle società*, 1998, in part. pp. 1445s.

vista di quell'effetto ultimo che ordina le relazioni sociali, così che il suo contenuto non si limiti al "non nuocere", "non offendere", "rispettare", ma arrivi a *guardare al bene dell'altro come al proprio*. Non lontana da questa visione si colloca la ricerca del vero significato di «cittadinanza economica», che giunge ad affermare il valore della solidarietà come legalità²⁵.

Riscoprire la dignità della persona e tutelarne i diritti, anche in chiave economica, significa inserire la tutela di soggetti estranei al singolo rapporto, recuperando la «saldatura tra mercato e solidarietà». Solidarietà che non è certo assistenzialismo ma – si spiega – «dare agli ultimi, a chi non ha [...] gli stessi diritti che pretendiamo per noi stessi», così da assegnare un'effettività anche all'uguaglianza²⁶. Colpisce in sé la conclusione: è «il momento di passare dalle parole ai fatti», ma ancor di più lo strumento: «la logica contrattualistica dello scambio tende inevitabilmente ad emarginare coloro che non hanno nulla da offrire al tavolo della trattativa economica e politica. L'uguaglianza di fatto si raggiunge solo se ciascuno di noi è disposto a rinunciare ad una parte dei beni di cui gode»²⁷!

In un "diritto del mercato" inteso come «*diritto dell'autoresponsabilità*»²⁸, che nella logica dello scambio «non beneficia né elargisce doni», altre voci tra i giuristi si levano a ricordare che gli «interessi degli ultimi [...] non possono essere trascurati dal diritto», in un sistema nel quale il mercato «in tanto vale in quanto è al servizio di valori fondamentali, quali la tutela della persona»²⁹. Si arriva in Habermas alla visione di un diritto positivo capace di «coniugare solidarietà e giustizia» fino a «garantire una "solidarietà tra estranei"»³⁰; espressione tanto significativa e non lonta-

²⁵ N. Lipari, *Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà*, in «Iustitia», 1995, in part., pp. 12ss.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Così Lipari, in *ibid.*, pp. 7 e 18.

²⁸ Anche per la citazione che segue, N. Irti, *Lezione*, in *Persona e mercato*, cit., p. 99.

²⁹ Così P. Perlingieri, *Lezione*, in *Persona e mercato*, cit., pp. 107ss.

³⁰ Si rinvia a J. Habermas, *Solidarietà tra estranei. Interventi su «Fatti e norme»*, a cura di L. Ceppa, Milano 1997, pp. 11 e 96.

na da una solidarietà e un'uguaglianza che si ritiene abbiano senso «solamente se riferite a strutture economiche che consentano a tutti i cittadini la libertà dal bisogno»³¹.

Il coraggio di una strada indicata nella «rinuncia (attuale) ad una parte di ciò che si possiede»³² e l'esigenza di comprendere gli esclusi dai "circuiti" del mercato sembrano allora trovare nelle imprese dell'Economia di Comunione qualcosa di più di una speranza condivisa, piuttosto una risposta.

La *legalità* è vissuta non solo e non tanto nell'osservanza delle norme, così da evitare comportamenti ad esse contrari, ma promuovendo nella cultura d'impresa il rispetto delle regole di lealtà e correttezza con clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, senza privilegi e senza differenze, nell'attenzione dedicata all'ambiente di lavoro e al rispetto dell'ambiente circostante e della natura, investendo a tal fine risorse.

Se la Comunità Europea e le Convenzioni internazionali sollecitano a introdurre negli ordinamenti nuove forme di responsabilità per società e associazioni che svolgano attività economiche, nell'obiettivo di prevenire la commissione di reati, e le leggi nazionali raccomandano a tal fine la predisposizione di modelli di organizzazione e gestione (c.d. *compliance programs*), nell'Economia di Comunione etica, legalità, promozione della persona costituiscono "linee" nate dalla vita in un nuovo stile di gestione aziendale.

Una *governance* originale che non si ferma all'organizzazione dell'attività d'impresa, ma in sintonia con gli obiettivi della produzione e della ricchezza valorizza, nella prima, capacità e creatività di chi vi lavora, coartefice nella cooperazione all'azienda, e distribuisce la seconda attraverso la tripartizione degli utili prodotti: la prima parte, reinvestita nell'impresa, vi crea ricchezza e nuovi posti di lavoro, la seconda è destinata alla formazione culturale di "uomini nuovi", capaci di operare oltre la logica del mercato, la terza ai poveri, espressione concreta della comunio-

³¹ Così P. Perlingieri, *La personalità umana*, cit., p. 165.

³² In tal senso N. Lipari, *Riflessioni*, cit., p. 13.

ne³³, che muta il suo contenuto nella "pienezza" della condivisione.

È una scelta nuovissima: l'utile, non solo risultato economico e voce in bilancio, oggetto di accantonamenti, ma strumento per potenziare e migliorare la produzione, offrire formazione ad una rinnovata cultura d'impresa, inserire gli esclusi nella produzione per sopperire ai bisogni e promuoverne l'inserimento lavorativo. Prendono vita, se così possiamo dire, quelle parole un tempo espresse da un giurista³⁴ che leggeva nell'«esperienza economica» una verità quasi «paradossale»: «l'attività utilitaria – spiegava – ha in sé qualche cosa di gratuito, è fatta sì per il guadagno, ma alla fine... agisce... e l'agire è una specie di dono che si fa».

Nell'attività economica, volta a costruire la «casa umana adatta all'uomo», si osservava: il «mondo delle ricchezze costruito da tutti è costruito per tutti». Nella stessa prospettiva si rileggeva l'«utile» nel suo significato originario di «attitudine al raggiungimento di un fine» e in tal senso «valore», in quanto «idea che guida la vita», ne determina la «libera realizzazione» in conformità alla dignità della vita umana, che è anche vita delle necessità.

³³ L'esigenza di una "umanizzazione" dell'economia, intersecata non solo con una visione antropologica ma anche etica, emerge in S. Zamagni, *L'economia del bene comune*, Roma 2007, in part. pp. 27ss., dove se ne indica la «via» nell'«economia civile». Il cammino intrapreso nell'ambito del progetto dell'Economia di Comunione è sottolineato dalla stessa C. Lubich, *L'esperienza «Economia di Comunione»: dalla Spiritualità dell'unità una proposta di agire economico*, in «Nuova Umanità», XXI (1999/6) 126, pp. 613ss., e altri contributi, in *ibid.*; Ead., *Lezione per la laurea honoris causa in Economia e commercio*, in V. Moramarco - L. Bruni (edd.), *L'economia di comunione. Verso un agire economico a "misura di persona"*, Milano 2000, pp. 11ss. Si approfondiscono al contempo gli studi della dottrina, volti ad un'elaborazione del medesimo progetto anche nella dimensione della più vasta storia e teoria economica: cf., fra i tanti interventi, L. Bruni, *La ferita dell'altro. Economia e relazioni umane*, Trento 2007; da ultimo, Id., *L'impresa civile. Una via italiana all'economia di mercato*, Milano 2009. Per una «dimensione civile dell'economia», cf. i diversi contributi dottrinali in L. Bruni - S. Zamagni (edd.), *Dizionario di economia civile*, Roma 2009.

³⁴ G. Capograssi, *Pensieri vari su economia e diritto*, in *Opere*, vol. IV, Milano 1959, pp. 225ss., e in part. pp. 250 e 270; allo stesso Autore si rinvia per i rilievi che seguono, *ibid.*, p. 254, e *retro*, nt. 1, pp. 244s.

Ma la realtà rispetto a questa visione ha percorso altre strade: l'*utile* considerato piuttosto "tornaconto individuale", o "interesse e valore del benessere" ha mutato e impoverito – così ci si esprimeva – il suo stesso contenuto. Non più «idea umana creatrice di vita» in quanto *valore* che contribuisce alla «libera realizzazione di una vita» in risposta alle necessità: appare questa una dimensione persa, ma forse non smarrita.

L'«esperienza economica», cui si accenna e come meglio si dirà più oltre, si può rileggere oggi nell'Economia di Comunione, dove gli utili diventano *strumento-dono* capace di sostenere i bisogni dell'altro e diventarne "valore" in quanto fonte di vita, risposta alle necessità fondamentali della persona, la cui garanzia è prevista dallo stesso art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ricordiamo per tutti il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della famiglia.

Nella *comunione*, in cui si incontrano ricchezza e povertà, sostegno e promozione umana, quei diritti essenziali trovano nell'Economia di Comunione considerazione e attuazione, in vista di una piena realizzazione della personalità umana.

LA LIBERTÀ MUTA IL SUO LINGUAGGIO

Siamo consapevoli trattarsi di una lettura non usuale, posto che nello stesso ambito giuridico parrebbero contrapporsi due concetti. Da un lato, quello di «liberazione da determinate forme di privazione», ed è questo il fondamento oggi ascritto alla categoria dei "diritti sociali" nell'intento di realizzare «una sintesi tra libertà ed uguaglianza»³⁵ e, dall'altro, il concetto stesso di *libertà*.

Quest'ultima, assunta nella sua accezione "negativa", prettamente individuale, è intesa come libertà dell'uomo in sé, nella sfera privata, che mira alla non interferenza nel proprio ambito giu-

³⁵ A. Baldassarre, *Diritti sociali*, in *Enc. giur.*, vol. XI, Roma 1989, p. 6.

ridico ³⁶, definito dall' "io". Il contenuto, chiuso in uno spazio da difendere nei confronti degli altri e dell' Autorità, non è peraltro univoco.

Nella storia dei concetti non solo si delinea una libertà anche "positiva", in quanto "autonomia" del soggetto, ma libertà aperta al suo autodeterminarsi nel mondo delle relazioni, dei rapporti di scambio e comunione. È la libertà che si esprime nell' autorealizzazione della persona nelle sue molteplici potenzialità, e dalla quale nessuno può essere escluso perché appartiene a ciascun uomo ³⁷, dotato di una propria dignità. È la libertà riletta a partire dalla persona e in ragione delle opportunità per ciascuno di sviluppare la propria personalità, in conformità a una visione della persona umana, che per i Costituenti «è prima di tutto relazione sociale e costruttore di "mondi"» ³⁸.

In tale ambito si colloca anche la libertà relativa alle imprese nello svolgimento dell' attività economica; ma nel suo divenire essa realizza una libertà economica intesa essenzialmente come indipendenza individuale, propria di un mercato che nell' operare in autonomia dà luogo a quella che è stata definita «comunità degli scambisti» ³⁹.

Nel cammino della libertà muta tuttavia in parallelo lo stesso concetto di "personalità umana"; inizialmente forgiato sul paradigma «libertà-proprietà», in sintonia con lo stampo di un soggetto ricalcato sull' immagine dell' *homo oeconomicus*, sfocia successivamente nella riscoperta, così viene definita, di «ciò che è "eterno nell' uomo"»: *personalità* come «valore etico e spirituale». Alla persona considerata in sé e nelle sue *relazioni sociali* ⁴⁰ si ricondu-

³⁶ Cf. A. Baldassarre, *Libertà*, I) Problemi generali, in *Enc. giur.*, vol. XIX, Roma 1990, p. 7.

³⁷ *Ibid.*, pp. 17ss.

³⁸ Così A. Baldassarre, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur.*, vol. XI, Roma 1989, pp. 17 e 23.

³⁹ Nel merito, cf. S. Veca, voce *Libertà*, in *Enc. delle scienze sociali*, vol. V, Roma 1996, p. 293.

⁴⁰ Cf., in margine ai rilievi esposti, A. Baldassarre, *Libertà*, cit., p. 20 e Id., *Diritti sociali*, cit., p. 6.

ce una nuova essenza della *personalità umana*, nella quale al binomio «libertà-proprietà» subentra quello di «libertà-dignità umana», di cui la prima è contrassegno. La sfera della libertà si confronta così con «il mondo dei rapporti-di-vita, delle relazioni fra soggetti, fra diritti e doveri», ma si apre al contempo alla dimensione dei «valori»⁴¹.

La complessità si riflette anche nei rapporti economici ed emerge dalla stessa Costituzione italiana, che prevede, in particolare all'art. 41, comma I, la «libertà di iniziativa economica». Come leggerla? Necessariamente coniugata con il comma II, che dispone che la stessa attività economica non possa «svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

La libertà «economica» si conferma dunque come aspetto di una libertà *altra*, che investe la *totalità* della persona umana, evidentemente di valore superiore, come lo è il tutto rispetto a una sua parte. Utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana, tradizionalmente letti come «limiti» alla libertà d'iniziativa economica, aprono in realtà anche ad altre letture.

Potremmo nel richiamo alla dignità umana veder emergere, anche a livello costituzionale, l'aspetto relazionale dell'alterità, con cui necessariamente si deve coniugare ogni libertà, se è vero che i rapporti tra l'imprenditore e gli altri soggetti non possono essere considerati come «mere relazioni di mercato»⁴².

Ma vi è qualcosa di più: limiti e vincolo sociale apposto ai diritti individuali, anche in sintonia con le finalità sociali dell'ordinamento, troverebbero riscontro a livello costituzionale nei previsti doveri inderogabili di solidarietà⁴³. «Persona» e «mercato»

⁴¹ Si rinvia per ogni approfondimento a A. Baldassarre, *Libertà*, cit., in part. pp. 18ss. e 27ss. ove, nell'ulteriore confronto tra «valori» e «fini», si conclude indicando a livello costituzionale, come valori, i diritti fondamentali.

⁴² Per i vari profili di disciplina nel più vasto ambito costituzionale, cf. A. Di Amato, *Diritto penale dell'impresa: aspetti problematici e prospettive di riforma*, in Id. (dir.), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. I, Padova 1990, pp. 4ss.

⁴³ Cf. L. Mengoni, *Diritto e valori*, Bologna 1985, in part. pp. 163s.

possono così ricongiungersi in una dimensione unitaria, nella quale i bisogni dell'uomo non sono esterni alle regole della libera competizione economica, ma «interni e solidali»⁴⁴. La libertà d'iniziativa economica viene coniugata con il principio di uguaglianza come suo corollario, in quanto possibili disuguaglianze comprometterebbero di fatto la stessa libertà⁴⁵.

Ma la libertà è anche valore per la persona e dunque svolgimento della personalità, come lo è il lavoro⁴⁶; impresa e lavoro sono al contempo modi di adempimento del dovere costituzionalmente previsto (art. 4) di concorrere con la propria attività al progresso materiale e spirituale della società. La solidarietà trova dunque la sua dimensione giuridica, diventa per qualcuno «autentico motore dello sviluppo», in quanto «creazione e offerta di giustizia e di opportunità di sviluppo per tutti»⁴⁷.

Può così cambiare – ci sembra – il paradigma stesso del *limite* percepito come ostacolo nella libertà: da una diffusa accezione negativa può acquistare un altro significato, specie se si considera il suo inserimento nell'orizzonte della fraternità.

Quale il senso? L'altro, percepito come fonte per me del *limite*, è al contempo destinatario di ciò che è privazione, rinuncia per me, ma che raggiunge l'altro come *dono di qualcosa di me*.

Nell'Economia di Comunione se ne può intravedere la realizzazione: la libertà si traduce in partecipazione attiva alle stesse finalità della vita sociale, e nella solidarietà diventa promozione umana e offerta di opportunità agli esclusi, facendo proprie – oltre ogni

⁴⁴ Così G. Vettori, *Introduzione*, in *Persona e mercato*, cit., p. 15.

⁴⁵ Cf. V. Patalano, *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in AA.VV., *Studi in onore di Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale*, a cura di Bassiouni - Latagliata - Stile, vol. I, Milano 1991, pp. 639ss., in part. p. 643.

⁴⁶ Così, anche per i rilievi che seguono, G. Oppo, *Il diritto dell'impresa*, cit., p. 150.

⁴⁷ F. D'Agostino, *Diritto e giustizia*, Milano 2000, p. 82. Un'"apertura" a modelli d'impresa per un'economia «alternativa e solidale» si evince dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull'«economia sociale», esplicitata nel contesto dell'Unione europea dalla Relazione di P. Toia (A6-0015/2009).

egoismo – le povertà dimenticate. Ma dividere gli utili e condividere i bisogni nell'orizzonte della comune umanità chiede un contenuto della libertà che, anche oltre quella positiva, intesa come libertà nelle relazioni sociali, ne rifletta il "di più". Un termine di confronto si può trovare con un'ulteriore definizione, oggi espressa come libertà *attiva*.

In uno studio recente sulla *shared Governance* si prospetta infatti, accanto alla libera scelta di chi nel mercato agisce per combattere la povertà e l'esclusione di tanti, la responsabilità e il coinvolgimento in prima persona dei destinatari dei benefici stessi, secondo nuove forme di partecipazione ⁴⁸.

Ciò che si realizza nell'Economia di Comunione è una dimensione che nella libertà mira a dare all'indigente non sussidi ma, unitamente ai mezzi di vita, la possibilità di realizzare quella dignità umana che ha nel lavoro il suo elemento costitutivo.

Di più: si traccia, nel rispetto dei fini dell'attività economica, la via che nella *comunione* degli utili può attuare l'inclusione negli stessi processi di produzione di soggetti che, portatori di diritti inviolabili, hanno pari dignità. È libertà che si fa *dono* e radice di una "fraternità operosa". Nella logica economica ciò significa anche consolidare la produzione come fonte di ricchezza, oggi che se ne diffondono forme alternative, nelle quali i soldi si fanno con altri soldi – pensiamo fra le altre, agli esiti delle stesse speculazioni in Borsa – svalutando indirettamente produzione e lavoro come fonte di ricchezza per l'uomo.

Nell'Economia di Comunione il lavoro ha tutto il risalto dovuto a quello che i giuristi riconoscono come irrinunciabile fattore non solo per la produzione, ma per lo sviluppo economico; e nel primato dell'uomo, anche di recente invocato, si riafferma un valore di diritto: il lavoro non è una merce ma è ciò che fa l'uomo più uomo.

⁴⁸ Cf. A. Police, *Ruolo e responsabilità dei cittadini, delle formazioni e dei gruppi sociali nella lotta alla povertà ed alla esclusione. Problemi giuridici della "shared Governance"*, in «Il diritto dell'economia», n. 3/4, 2004, in part. pp. 552s.

... SE LA COMUNIONE DIVENTA PRASSI

Le linee su cui si edificano le imprese che aderiscono all'Economia di Comunione costituiscono anche una risposta a una tematica oggi tanto diffusa e dibattuta: l'etica d'impresa.

Numerosi convegni e voci autorevoli ne hanno discusso contenuto e rapporti con le regole del mercato, il diritto e le sue norme, l'economia e le fonti interne a società e imprese nella forma di codici etici o codici di autodisciplina o codici di "buona condotta".

È senza dubbio un ambito vastissimo: all'origine possiamo ritrovarne le premesse in chi nel capitalismo ha letto la solitudine dell'individuo di fronte alle inesorabili leggi dell'economia; un individuo posto «in relazione immediata con se stesso» a cui si è voluto assicurare il riconoscimento di libertà e poteri. La libertà economica nel suo progredire ha finito così per coniugarsi con l'irresponsabilità e il distacco tra proprietà e controllo dei beni ⁴⁹.

Oggi lo scenario appare mutato: l'associarsi genera la comunione d'interessi; ma la stessa attività d'impresa evoca e sollecita un potenziamento di responsabilità su nuove basi.

Si chiede maggiore trasparenza e si discute sul ruolo del "vecchio gendarme", il diritto penale, al quale affidare con la sanzione la garanzia di efficienza delle regole. In una visione ancora più ampia si intravede nel diritto, per il risveglio del senso di responsabilità, la soluzione al problema etico in economia. Al contempo, si osserva come sia stato sepolto il fine ultimo del bene comune, che chiede l'impegno a trasformare la propria vita nel senso del dono e del servizio.

Nell'ambito di un'iniziativa tra le tante, anche recenti, che dibattono sul tema e le frontiere della tecnica e dell'economia oggi, una voce si è levata a sottolineare come l'*etica* sia per sua natu-

⁴⁹ Cf. i rilievi svolti da P. Rescigno, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna 1966, pp. 35ss.

ra «un limite e una guida» e come tale va ricondotta «all'interno dell'essenza dell'uomo»⁵⁰.

La riscoperta dell'etica degli affari viene dunque riposta in «un concetto forte di Persona», che si coniuga con la riaffermazione dei suoi diritti anche in ambito economico⁵¹, così che l'agire etico non diventi «un apparato artificioso di norme *standard*», ma un complesso di principi e contenuti che «consentano di non perdere di vista l'uomo [...], il suo sviluppo materiale e spirituale»⁵².

Alla domanda: come dunque «coniugare “competitività” e “solidarietà”?» segue la ricerca di una possibile risposta, che non dimentichi la propria e altrui identità, ovvero la dignità dell'uomo. Si invocano forme nuove perché questi valori della persona non siano ridotti ad astrazioni o programmi, ma diventino capaci di riscrivere in modo nuovo un diritto antico, inteso «come diritto ad apportare un contributo originale che arricchisca la collettività». Si ricercano al contempo «strumenti concreti», per porre in questo orizzonte le basi di un'etica del villaggio globale.

Viene in mente per il suo contributo il progetto originale dell'Economia di Comunione, che ben si colloca nella ricerca, al di là di etiche particolari, di un'Etica con la “E” maiuscola⁵³, che segna il ritorno, in chi sul tema si interroga, alla sfera della libertà e della responsabilità della persona. È significativa la lettura che viene proposta a partire dall'esperienza della nostra stessa esistenza, descritta come «livello di interpersonalità [...] in cui altri fanno a me il dono della mia esistenza»; e significativa è l'ulteriore domanda, che ci in-

⁵⁰ T. Quattrin, *Accelerazione tecnologica e “memoria” etica*, in «Etica e tecnologia», <http://www.bancaeuropa.org/bancaeuropa/content/etica-e-tecnologia>.

⁵¹ G. Vettori, *Introduzione*, in *Persona e mercato*, cit.

⁵² Così si argomenta, anche nei rilievi che seguono, in margine al Progetto «Per un'etica del Villaggio Globale», cit., <http://www.athenaumnae.com/Domande.asp?idtiponews=596> (p. 1). Non sono mancati profili di criticità nel merito, circa la nota categoria «*business ethics*», per cui si rinvia anche nel contesto della *lex mercatoria* a F. Marrella, *La nuova lex mercatoria. Principi unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, cit., vol. XXX, Padova 2003, in part. pp. 744ss.

⁵³ L'espressione è di F. Ameli, *Intervento su «Diritti e Doveri universali dell'Uomo»*, nell'ambito del Progetto «Per un'etica del Villaggio Globale», cit., p. 18.

terpella: «Io rendo possibile la vita [...] la libertà di altri?». Si conclude: «il dare la vita per gli altri» è vivere, è rendere umana l'esistenza, è aprire ad «un'umanità di reciprocità»⁵⁴.

Così, in varie sedi congressuali si è ribadito che le crisi si fronteggiano oggi ricostruendo società e valori, nella necessità non tanto o non solo di regole, ma di un nuovo obiettivo che, nelle imprese, non sia solo il profitto, e nella persona faccia emergere la capacità di "solidarietà sociale"⁵⁵. Il forte impegno nell'etica come nella responsabilità ha trovato di recente un particolare richiamo proprio nell'impresa, dove si vivono le relazioni che ne fanno «luogo etico»⁵⁶.

Se in questa chiave di lettura proviamo a rileggere la relazione posta a fondamento della stessa valutazione etica del diritto, potremmo concludere domandandoci: se così è, etica e diritto non sono al cuore dell'Economia di Comunione?

Nel realizzarsi di una reciprocità, che nella dimensione giuridica emerge per l'incontro tra diritti e doveri, libertà e responsabilità, diventa possibile nell'Economia di Comunione non solo la protezione dei deboli, ma l'innesto, per la libera divisione degli utili, di nuove risorse, di soggetti anch'essi attori del processo economico, in un'impresa luogo di realizzazione della persona.

⁵⁴ Così S. Bastianel, *Intervento su «Diritti e Doveri universali dell'Uomo»*, cit., pp. 22ss. Dall'approfondimento dottrinale dell'Economia di Comunione emergono anche in ambito economico, e al suo interno sul piano del «valore», le categorie di «dono», «gratuità», il principio di «reciprocità», come orizzonte possibile nella stessa teoria economica: per tutti, oltre alla bibliografia dianzi citata, cf. L. Bruni, *Reciprocità. Dinamiche di cooperazione, economia e società civile*, Torino 2006; cf. altresì S. Zamagni, *L'economia come se la persona contasse: verso una teoria economica relazionale*, Working Paper n. 32, 2006, in aiccon.it/file/convdoc/n.32.pdf.

⁵⁵ Cf., sempre in margine al Progetto «Per un'etica del Villaggio Globale», cit., «Abstract interventi», in part. L. Paganetto, *Etica dell'Economia o Economia dell'Etica?* (3 maggio 2002, p. 2), <http://www.athenaemnae.com/approfondimento.asp?id=1288>. Sul tema, A.M. Baggio, *Etica ed economia. Verso un paradigma di fraternità*, Roma 2005.

⁵⁶ Così F. Manzoni, *La responsabilità sociale dell'impresa: analisi del fondamento etico*, in C. Monesi (ed.), *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Milano 2005, in part. pp. 13ss.

Mi sembra significativo riportare un commento – espresso in un recente convegno⁵⁷ – a proposito dell'attenzione alla persona ritenuta necessaria per comprendere l'etica. Nella costruzione di una cattedrale (racconta Dostoevskij) lo zar faceva visita agli operai che dovevano trasportare pietre. Ad uno che le trascinava sbuffando chiedeva: «Cosa fate?». Rispondeva: «Trasporto pietre»; dall'altro, che con sapienza livellava e trasportava le stesse pietre, si sentì rispondere: «Io costruisco una cattedrale». Possiamo forse sintetizzare così la piena partecipazione a cui vogliono dar vita le imprese che diventano artefici dell'Economia di Comunione.

È, quest'ultima, luogo d'incontro che spezza ogni solitudine dell'uomo, scopre nel lavoro e nella natura, come nelle risorse ambientali, nuove ricchezze, ricompone la persona nella sua unità, rende effettiva, per la comunione che ne sta alla base, l'uguaglianza orientando la libertà alla fraternità.

La comunione diventa così *vita* dell'economia e *via* di dialogo con un diritto che della comunione tra gli uomini sia strumento.

ADRIANA COSSEDDU

⁵⁷ Citazione tratta dalla Giornata Introduttiva in margine al più volte citato Progetto «Per un'etica del Villaggio Globale».

SUMMARY

Practitioners of jurisprudence examining the relationship between law and economics, find themselves involved today in a debate that emphasises the differences between the two. The Economy of Communion (EoC), which has already been studied by economists is, instead, an opportunity for finding common ground between them. An example is the concept of communion which, while present in law and legislative processes, has added meaning in the EoC project. In the process of law, whose main reference point is the Italian Constitution, the interpretation offered by the concepts contained in the EoC points to a new understanding of ideas already familiar to lawyers, like "legality" and "liberty". What the EoC leads to is a dialogue between disciplines which are no longer distant, and which come together in an interdisciplinary approach made possible by communion.